



Regione Toscana

GIOVANI SÌ

Bando
“Cittadini responsabili a scuola e nella società. Anno 2023”

Art. 1

Oggetto e disposizioni generali

1. Il presente bando definisce la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'erogazione di contributi per programmi di attività e progetti sui temi della legalità, dell'impegno sociale, della cittadinanza attiva, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana, in attuazione delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 113 del 13 febbraio 2023.
2. I programmi di attività e i progetti dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2023 e rendicontati entro il 15 settembre 2023. Non sono ammesse proroghe per la conclusione delle attività o per la rendicontazione delle spese.
3. I programmi di attività e i progetti sono realizzati nel rispetto delle eventuali limitazioni dovute alla pandemia da COVID-19, in conformità con le ordinanze del Presidente della Regione Toscana e con la normativa nazionale.
4. I contributi non possono essere concessi per spese che sono oggetto di altri finanziamenti regionali, o di altri finanziamenti pubblici e privati. Le eventuali quote di partecipazione richieste ai partecipanti alle attività devono essere quantificate e indicate nel rendiconto.
5. Il presente bando trova copertura finanziaria per € 56.000,00 sul bilancio regionale 2023. La misura massima del contributo concedibile è di 8.000 euro per i programmi / progetti che prevedono almeno 10 scuole partner; negli altri casi, il contributo massimo concedibile è di 3.000,00 euro.
6. Le attività previste si sviluppano in coerenza con gli obiettivi di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, e in particolare si inseriscono all'interno di GiovaniSì+, l'area del progetto regionale dedicata a temi come partecipazione, cultura, sociale e sport. Il presente Bando è pubblicato anche sulle pagine web del progetto GiovaniSì.

Art. 2

Soggetti che possono richiedere il contributo

1. Possono richiedere il contributo gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017, nonché le associazioni, le organizzazioni e gli enti di carattere privato diversi dalle società, non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le cui attività, come risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo, rientrano tra quelle di interesse generale previste dall'articolo 5 del decreto legislativo medesimo e sono coerenti con il perseguimento delle finalità di cui alla l.r. 11/1999.
2. I soggetti richiedenti di cui al comma 1 devono essere costituiti da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda. La verifica è fatta dalla struttura regionale competente alla concessione dei contributi, mediante esame dell'atto costitutivo. Ai fini di detta verifica, si può fare riferimento a quella eventualmente svolta nei confronti dello stesso soggetto nell'ambito di procedimenti precedenti.
3. Il soggetto richiedente deve avere sede legale o operativa nel territorio toscano. Nel caso di sola sede operativa, dovrà essere dimostrata l'avvenuta realizzazione di attività continuativa svolta in Toscana negli ultimi tre anni in ambiti coerenti con il perseguimento delle finalità di cui alla l.r. 11/1999. Ai fini di detta verifica, si può fare riferimento a quella eventualmente svolta nei confronti dello stesso soggetto nell'ambito di procedimenti precedenti.
4. Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo e un solo programma di attività / progetto; in caso di pluralità di domande, è presa in considerazione solo l'ultima pervenuta entro il termine.

Art. 3

Assicurazione per lavoro volontario

1. Se il soggetto richiedente, ancorché non iscritto al RUNTS, si avvale di volontari, deve aver stipulato un'assicurazione avente il medesimo oggetto di quella di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). Copia della polizza deve essere allegata alla domanda, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del presente bando.

Art. 4

Rapporti di collaborazione e di partenariato

1. Fermo restando che il contributo è richiesto per attività che sono progettate, organizzate e svolte direttamente dal soggetto richiedente e a copertura delle spese da esso sostenute, il programma / progetto presentato può prevedere:
 - a) che talune attività siano svolte in collaborazione paritaria, priva di specifica formalizzazione, con Università, scuole, istituzioni culturali, enti locali o altri soggetti pubblici, enti del Terzo settore, che ne assumono, in tutto o in parte, la responsabilità e il costo. La domanda di contributo indica l'esistenza di tali rapporti di collaborazione, fermo restando che le spese sostenute dai soggetti che collaborano in tal modo con il soggetto beneficiario del contributo non possono entrare a far parte della rendicontazione che quest'ultimo deve presentare;

- b) che talune attività siano svolte sulla base di rapporti di partenariato con Università, scuole, istituzioni culturali, enti locali o altri soggetti pubblici, enti del Terzo settore, formalizzati con specifici accordi o dichiarazioni da cui risultano le attività – di partecipazione alla progettazione e/o alla realizzazione operativa - che vengono svolte dai soggetti partner con la direzione o il coordinamento del soggetto richiedente; le eventuali spese, sostenute dai soggetti partner sotto la propria responsabilità, sono destinate a essere successivamente rimborsate dal soggetto beneficiario del contributo. La domanda indica l'esistenza di detti rapporti di partenariato, che devono essere formalizzati con una delle seguenti modalità:
- 1) dichiarazione di partenariato sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partner;
 - 2) accordo sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal legale rappresentante del soggetto partner.
2. Se il soggetto partner è un ente del Terzo settore e si avvale di volontari, deve aver stipulato l'assicurazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 117/2017. Copia della polizza deve essere trasmessa unitamente alla documentazione sul partenariato.
3. Le eventuali spese sostenute dai soggetti partner per la progettazione e la realizzazione del programma / progetto possono entrare a far parte della rendicontazione del soggetto beneficiario del contributo nel limite complessivo del 40% del contributo concesso; ad esse si applicano le stesse regole sulla ammissibilità e sulla documentazione previste per le spese che risultano in capo al soggetto beneficiario, con le esclusioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 6. Le spese del soggetto partner possono entrare a far parte della rendicontazione del soggetto beneficiario solo se il soggetto beneficiario non ha rendicontato l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 6 comma 1, lettere a) e b), dal soggetto partner medesimo. Nella domanda di contributo, il soggetto richiedente dà atto del fatto che la Regione è estranea al rapporto di partenariato e che, nel caso in cui sia accertata in sede di rendiconto l'inammissibilità di una spesa effettuata dal soggetto partner, ciò può comportare la revoca parziale del contributo concesso.
4. Ogni programma / progetto deve prevedere almeno un rapporto di partenariato con una scuola.
5. Si può essere partner in un solo programma / progetto. Fanno eccezione le scuole, che possono essere partner anche in più programmi / progetti. Se due soggetti richiedenti indicano nella domanda uno stesso partner, la struttura regionale competente richiede agli interessati di effettuare la scelta entro un termine non inferiore a tre giorni; in caso di opinioni divergenti, prevale la scelta fatta dal soggetto indicato come partner.

Art. 5

Contenuti, obiettivi, caratteristiche dei programmi e dei progetti ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo i programmi di attività e i progetti aventi uno o più tra i seguenti contenuti, obiettivi, caratteristiche:
 - a) conoscenza del fenomeno mafioso, della corruzione e delle forme di criminalità e illegalità ad esso collegate in rapporto alla realtà regionale;

- b) ricordo delle vittime della strage di Via dei Georgofili, memoria degli eventi storici e giudiziari che hanno caratterizzato il periodo delle stragi mafiose, e conseguente impegno alla promozione e diffusione dei valori della legalità e della lotta alle mafie;
- c) attività di studio e di approfondimento sui temi di cui alle lettere a) e b);
- d) educazione al rispetto delle regole di convivenza, al rispetto del diritto e della libertà e della dignità delle persone;
- e) promozione della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva da parte dei ragazzi, conoscenza delle istituzioni e del loro funzionamento;
- f) valorizzazione dei momenti istituzionali di rappresentanza giovanile, come consigli comunali dei ragazzi, consulte giovanili, ecc.;
- g) valorizzazione delle forme non convenzionali di rappresentanza e partecipazione giovanile.

Art. 6

Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili tutte le spese riguardanti il programma di attività / il progetto e chiaramente riferibili ad attività in esso previste, sostenute dal soggetto beneficiario dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto beneficiario entro la data di trasmissione del rendiconto, e comprovate da fatture o da documenti aventi forza probante equivalente intestati al soggetto medesimo. In particolare, sono considerate ammissibili le spese relative:
 - a) ai beni e ai servizi acquisiti per la realizzazione delle singole attività contenute nel programma / progetto; tra le spese per detti servizi sono compresi (in quota parte nel caso di attività del programma / progetto finanziata anche da altri soggetti pubblici o privati) anche gli oneri assicurativi per le polizze che il soggetto beneficiario ha stipulato a copertura dei rischi connessi alla realizzazione dell'attività che non siano già coperti dall'assicurazione di cui all'articolo 3;
 - b) ai servizi acquisiti per la progettazione, il monitoraggio, la rendicontazione dell'attività;
 - c) a borse di studio o premi di studio, conferiti dal soggetto beneficiario in attuazione dell'attività prevista.

2. Sono altresì considerati tra le spese ammissibili:
 - a) i rimborsi per spese di viaggio e di permanenza sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 da responsabili delle attività, operatori, volontari o ospiti del soggetto beneficiario in occasione delle attività cui sono chiamati a partecipare, ancorché comprovate da titoli di viaggio o fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente che non risultano intestati al soggetto beneficiario medesimo; dette spese rientrano tra quelle ammissibili nei limiti di importo previsti per le spese di viaggio e di permanenza delle missioni dei dirigenti della Regione Toscana;
 - b) i pagamenti, effettuati dal soggetto beneficiario dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, relativi al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato o con contratto di collaborazione a progetto, che abbia partecipato alla progettazione e/o alla realizzazione dell'attività, esclusivamente in relazione al tempo ad essa dedicato;
 - c) le spese generali sostenute dal soggetto beneficiario dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, con ciò intendendosi le spese per le utenze, per i costi generali di segreteria e di amministrazione, per l'assicurazione di cui all'articolo 3 e per le altre assicurazioni – ad

eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo - relative al complesso delle attività del soggetto beneficiario, per i costi per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature proprie o comunque per la gestione della sede; dette spese, adeguatamente documentate, sono ammissibili solo per un importo non superiore al 15% delle altre spese complessive rendicontate e ammissibili.

3. L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo se il soggetto beneficiario dichiara che rappresenta un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal soggetto medesimo.
4. Non rientra tra le spese ammissibili la quantificazione economica del lavoro volontario.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle spese sostenute dai soggetti partner, ad eccezione delle spese di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, che sono ammissibili solo se sostenute direttamente dal soggetto beneficiario del contributo.

Art. 7

Termini e modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo deve essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 entro e non oltre il 31 marzo 2023.
2. Nella domanda sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi del soggetto richiedente (denominazione, sede, codice fiscale identificativo o partita IVA), l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui devono essere inviate le comunicazioni destinate al soggetto richiedente;
 - b) gli elementi identificativi del rappresentante legale del soggetto richiedente (nome e cognome, domicilio, codice fiscale), nonché il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica cui possono essere inviate le comunicazioni a lui destinate; la domanda può contenere anche i nominativi e i contatti di altri rappresentanti del soggetto richiedente, indicati dal rappresentante legale, che possono essere contattati dalla struttura regionale competente per gli adempimenti previsti dal presente bando;
 - c) la presa d'atto degli obblighi di cui al presente bando, in particolare di quelli indicati all'articolo 12, e l'impegno ad osservarli.
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) il programma di attività / il progetto per la realizzazione del quale è richiesto il contributo, con indicazione della stima di massima della spesa che sarà coperta del contributo regionale; se trasmesso separatamente dalla domanda, anche il programma / progetto deve essere sottoscritto dal rappresentante legale; nell'ambito del programma / progetto sono indicati anche i soggetti di cui all'articolo 4;
 - b) la copia della polizza che documenta l'avvenuta stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 3;
 - c) la documentazione necessaria alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3;
 - d) lo statuto in corso di validità, oppure l'indicazione dell'ufficio regionale presso cui è depositato;

- e) la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), che attesta i rapporti di partenariato instaurati, nonché – per i partner enti del Terzo settore – copia della polizza che documenta l'avvenuta stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 3.
4. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica con una delle seguenti modalità alternative:
- tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente all'indirizzo PEC istituzionale della Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it;
 - mediante interfaccia web Apaci (solo per i soggetti registrati al 28 febbraio 2021).
5. La domanda e la documentazione allegata dovranno essere inviate in formato pdf utilizzando l'apposita modulistica approvata con decreto dirigenziale; tale modulistica è scaricabile in formato “aperto” dalla pagina web del bando: www.regione.toscana.it/bandolegalita2023.
6. Il campo “Oggetto” utilizzato per l'invio telematico della domanda deve riportare la dicitura “Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità – Bando Cittadini Responsabili 2023”.
7. Ai fini della scadenza del termine, fa fede la data di consegna della domanda che risulta nella “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC o nello stato “ricevuta” di Apaci. Il soggetto richiedente è tenuto a verificare l'effettiva ricezione della domanda e della documentazione ad essa allegata da parte dell'Amministrazione regionale, attraverso le ricevute di consegna rilasciate dai sistemi telematici, ossia controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna in caso di PEC o lo stato di “ricevuta” in caso di Apaci: l'assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata ricevuta dai sistemi regionali.
8. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con firma digitale, utilizzabile sia con la modalità di trasmissione PEC che con la modalità di trasmissione Apaci. In alternativa, la domanda potrà essere sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante, in forma estesa e leggibile, non soggetta ad autenticazione; nel caso di firma autografa, la domanda dovrà essere scansionata dopo l'apposizione della firma e accompagnata dalla scansione di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
9. Il rappresentante legale deve indicare in modo esatto nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni relative al procedimento e comunicare tempestivamente, con le stesse modalità previste dal comma 4, la sua eventuale modifica.

Art. 8

Verifica dell'ammissibilità della domanda

1. La struttura regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, e in caso positivo trasmette gli atti alla Commissione di valutazione di cui all'articolo 9, per l'esame di merito dei programmi / progetti. Qualora sia necessario acquisire, ai fini della suddetta verifica, integrazioni e/o chiarimenti, la struttura regionale competente provvede a richiederli assegnando un termine non inferiore a tre giorni; se il soggetto

richiedente non adempie entro il termine o adempie in modo insufficiente, la domanda è inammissibile.

2. Costituiscono irregolarità non sanabili e comportano l'inammissibilità della domanda, senza lo svolgimento di ulteriori attività istruttorie:
 - a) la presentazione della domanda oltre il termine previsto dall'articolo 7 comma 1;
 - b) la trasmissione della domanda con modalità diverse da quelle telematiche indicate all'articolo 7, comma 4;
 - c) la mancata sottoscrizione della domanda da parte del rappresentante legale;
 - d) la presentazione del programma di attività o del progetto oltre il termine previsto dall'articolo 7, comma 1;
 - e) la trasmissione del programma di attività o del progetto con modalità diverse da quelle telematiche indicate all'articolo 7, comma 4;
 - f) l'impossibilità di identificare il soggetto richiedente o il rappresentante legale.

Art. 9

Valutazione di merito dei programmi di attività / progetti

1. Alla valutazione di merito dei programmi / progetti provvede la Commissione di valutazione. La Commissione è nominata con atto del Direttore generale della Giunta regionale ed è composta da personale interno alla Regione. Il provvedimento di nomina stabilisce anche il soggetto che svolge le funzioni di presidente. La partecipazione alla Commissione costituisce a tutti gli effetti prestazione di lavoro e non comporta l'erogazione di indennità o rimborsi spese.
2. I programmi e i progetti sono esaminati e disposti in una graduatoria di merito. La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti parametri e punteggi:

	<i>Parametro</i>	<i>Punteggio assegnabile</i>
1	Ricaduta del progetto in termini di numero di scuole e di classi coinvolte	Max punti 12
2	Numero degli operatori impiegati e tipo di professionalità utilizzate	Max punti 8
3	Livello di realizzazione delle attività indicate all'art. 5	Max punti 6
4	Grado di coinvolgimento dei destinatari e qualità delle metodologie utilizzate	Max punti 12
5	Continuità delle attività previste rispetto a precedenti esperienze	Max punti 10
6	Tipologia, numero dei prodotti realizzati come risultato del progetto o come strumenti per la diffusione e pubblicizzazione delle attività e loro livello qualitativo	Max punti 8
7	Dimensione organizzativa dell'istituzione proponente ed esperienza maturata nell'ambito oggetto del bando	Max punti 8
8	Coinvolgimento delle realtà associative e istituzionali locali	Max punti 8
9	Realizzazione di iniziative pubbliche, loro estensione e qualità	Max punti 8
10	Specifica attenzione dedicata ai beni confiscati in Toscana	Max punti 10
11	Specifica attenzione dedicata al ricordo della strage di via dei Georgofili, nel	Max punti 10

3. Un punteggio di valutazione superiore a 25 punti complessivi è requisito minimo per l'ammissione in graduatoria dei programmi / progetti. In caso di parità di punteggio complessivo è data priorità al programma / progetto che prevede il maggior numero di scuole partner e, a parità di scuole, di classi coinvolte.

Art. 10

Approvazione della graduatoria di merito e concessione dei contributi

1. In esito alla valutazione è redatta una graduatoria, che è approvata con decreto dirigenziale. Con il medesimo decreto, il contributo è concesso, in relazione alle risorse disponibili, ai soggetti richiedenti, per la realizzazione dei programmi e dei progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto.
2. Con l'atto di concessione si dispone l'impegno di spesa e si provvede alla liquidazione della prima parte del contributo, nella misura del 70% del contributo concesso. Si può procedere distintamente alla concessione e alla liquidazione del contributo quando ciò sia necessario per adempiere alle indicazioni interne sulla gestione del bilancio.
3. Il saldo del contributo è liquidato a conclusione delle attività, a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e della verifica delle medesime, secondo quanto indicato dagli articoli 14 e 15.

Art. 11

Documento unico di regolarità contributiva (Durc)

1. In caso di sussistenza di rapporti di lavoro per i quali è previsto il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), prima di effettuare la concessione e la liquidazione del contributo la struttura regionale competente provvede a verificare la regolarità della posizione contributiva del soggetto richiedente, in mancanza della quale il contributo non può essere concesso o liquidato. In sede di presentazione della domanda e del rendiconto, il rappresentante legale del soggetto richiedente può dichiarare l'insussistenza, al momento della domanda o del rendiconto, dei rapporti di lavoro medesimi, utilizzando il modulo approvato insieme al presente bando e reperibile all'indirizzo web: www.regione.toscana.it/bandolegalita2023 (dichiarazione di esenzione DURC).

Art. 12

Obblighi del soggetto beneficiario

1. Il soggetto beneficiario assolve agli specifici obblighi informativi sul contributo concesso, di cui all'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, cd. decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il mancato rispetto degli obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e restitutorie ivi previste.

2. Il soggetto beneficiario cura la conservazione e l'archiviazione delle informazioni relative alle attività svolte e alla documentazione prodotta.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendere disponibili alla Regione, su richiesta di questa, le informazioni sulle attività e sulle iniziative svolte in attuazione del programma / progetto.
4. Fermo restando che la Regione è estranea ai contratti stipulati a qualunque titolo dal soggetto beneficiario e a ogni responsabilità verso i volontari e i partecipanti alle attività del soggetto beneficiario e a quelle previste nel programma / progetto, il soggetto beneficiario assume ogni onere e responsabilità sulle attività realizzate.

Art. 13

Publicizzazione e promozione delle attività e delle iniziative. Uso del logo della Regione Toscana

1. Il soggetto beneficiario:
 - a) pubblica sul proprio sito web, in pagine dedicate, le iniziative assunte in attuazione del programma di attività / progetto;
 - b) può utilizzare, nella realizzazione delle singole iniziative che rientrano nel programma / progetto, il logo della Regione Toscana, su specifica richiesta e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale di cui al link <http://regione.toscana.it/regione/statuto/stemma>;
 - c) dà conto del fatto che le iniziative che rientrano nel programma / progetto sono realizzate con il contributo della Regione, secondo la formulazione indicata dalla struttura regionale competente, se – per la rilevanza dell'iniziativa – ciò è espressamente richiesto dalla Regione in occasione della concessione dell'uso del logo della Regione Toscana.
2. La Giunta regionale può promuovere incontri pubblici di tutti i soggetti beneficiari dei contributi per consentire la presentazione comune delle attività svolte.

Art. 14

Rendicontazione

1. Entro il 15 settembre 2023 il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una relazione finale sulle attività svolte, nonché sulle spese sostenute entro il 30 giugno 2023, per la realizzazione del programma / progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 6.
2. Tale relazione, con la documentazione allegata, è redatta utilizzando la modulistica che sarà definita con decreto del dirigente della struttura regionale competente; la modulistica per la rendicontazione è approvata entro il 30 aprile 2023.
3. La relazione e, ove previsto nella modulistica, la documentazione allegata, sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica con una delle seguenti modalità alternative:

- a) tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente all'indirizzo PEC istituzionale di Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it;
 - b) mediante interfaccia web Apaci (per i soggetti registrati al 28 febbraio 2021).
4. La relazione deve descrivere in modo puntuale le attività realizzate in attuazione di quanto previsto dal programma / progetto, indicando per ciascuna:
- a) la data e il luogo in cui è stata svolta;
 - b) la descrizione dell'attività; nell'ambito della descrizione sono indicati i partner e gli altri soggetti che hanno collaborato alla sua promozione e organizzazione, e il ruolo da essi avuto nella realizzazione;
 - c) la tipologia e il numero delle persone partecipanti all'attività (es. studenti, giovani) e le eventuali attività che essi stessi hanno svolto;
 - d) il numero, il nominativo e le caratteristiche professionali degli operatori che hanno realizzato l'attività; il numero dei volontari e le attività da essi svolte;
 - e) le ulteriori informazioni ritenute utili per la migliore descrizione dell'attività.
5. Alla relazione devono essere allegati, secondo quanto previsto dalla modulistica per la rendicontazione:
- a) il rendiconto delle spese sostenute e pagate, a norma dell'articolo 6, dal soggetto beneficiario afferenti a ciascuna attività o afferenti a più attività o all'insieme del programma / progetto, e la nota esplicativa del rendiconto. Ciascuna voce del rendiconto deve fare riferimento al relativo documento giustificativo. L'elenco dei giustificativi dovrà indicare, per ogni documento, gli estremi di identificazione e l'importo lordo;
 - b) la documentazione delle spese indicate nel rendiconto. La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia che il soggetto beneficiario dichiara conforme; non sono ammessi giustificativi generici o non motivati o non attinenti al programma e/o alle singole attività;
 - c) la dichiarazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario che la documentazione prodotta a giustificazione della spesa, in quanto coperta integralmente dal contributo concesso dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5 quater della l.r. 11/1999, non è stata prodotta né sarà prodotta nel rendiconto della spesa presentato o da presentare per altri contributi concessi da soggetti pubblici o privati; se l'attività è finanziata sia dal contributo della Regione Toscana sia da altri contributi e il documento che giustifica la spesa è unico, la dichiarazione dovrà specificare la quota parte coperta esclusivamente dal contributo della Regione Toscana;
 - d) la dichiarazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario sul trattamento applicato all'IVA per le spese sostenute;
 - e) la documentazione prodotta nel corso delle attività (elenco o numero comunicati stampa, pagine o siti web, brochure, gadget, ecc.);
 - f) la dichiarazione che la documentazione fotografica o multimediale delle attività, se effettuata, è completa delle necessarie liberatorie degli interessati ed è in possesso del soggetto beneficiario, per eventuali pubblicazioni da realizzare congiuntamente o per eventuali controlli da parte della Regione;
 - g) l'eventuale dichiarazione sulla insussistenza dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 11;
 - h) la documentazione delle spese eventualmente sostenute dal soggetto partner; si applicano le medesime disposizioni previste per le spese del soggetto beneficiario, salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 6, comma 5. In caso di rapporti di partenariato istaurati nel corso della realizzazione del programma / progetto, la documentazione deve riguardare anche gli accordi o le dichiarazioni di cui all'articolo

4, comma 1, lettera b), nonché – per i partner enti del Terzo settore – la polizza che documenta l'avvenuta stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 3.

6. In caso di programma / progetto comprendente anche attività coperte da altri finanziamenti, pubblici e privati, compresi altri finanziamenti regionali, o coperte da contributi versati dai partecipanti, il soggetto beneficiario indica anche l'entità di detti finanziamenti e contributi e dà conto che il contributo concesso non copre spese altrimenti finanziate. In caso di insussistenza di dette entrate, il soggetto beneficiario ne dà comunque espressamente atto.

Art. 15

Liquidazione del saldo del contributo

1. La struttura regionale competente provvede alla liquidazione del saldo entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la presentazione del rendiconto. Può richiedere integrazioni e chiarimenti, assegnando al soggetto beneficiario un termine non inferiore a tre giorni per adempiere. La richiesta sospende il termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo. Il saldo non può essere liquidato se il soggetto beneficiario non fornisce, con le modalità telematiche di cui all'articolo 14, comma 3, gli elementi richiesti nel termine stabilito o se gli elementi forniti non sono sufficienti. In relazione agli elementi forniti, il saldo può essere liquidato in misura ridotta.
2. In caso di sussistenza di rapporti di lavoro per i quali è previsto il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), la struttura regionale competente provvede a verificare la regolarità della posizione contributiva del soggetto beneficiario, in mancanza della quale il saldo non può essere liquidato. In caso di irregolarità, la struttura regionale competente assegna al soggetto beneficiario un congruo termine per regolarizzare la sua posizione, decorso inutilmente il quale il saldo non può più essere liquidato.

Art. 16

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, a norma dell'articolo 5 quater, comma 3, della l.r. 11/1999, se il soggetto beneficiario non presenta la relazione nel termine del 15 settembre 2023 o la presenta senza utilizzare le modalità telematiche di cui all'articolo 14, comma 3, del presente bando, o le spese rendicontate sono inammissibili o inferiori al contributo concesso, o le attività previste nel programma non sono state svolte o sono state svolte in modo incompleto determinando una minore spesa. È altresì revocato se il soggetto beneficiario non ha rispettato gli obblighi previsti all'articolo 12, comma 3, o ha assunto comportamenti difformi da quanto previsto all'articolo 12, comma 4. Se ricorre il caso, la struttura regionale competente richiede la restituzione di tutto o parte del contributo concesso.
2. Quanto previsto dal comma 1 si applica, limitatamente al saldo del contributo, anche nel caso della mancata regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 15, comma 2.

Art. 17

Struttura regionale competente e responsabile del procedimento

1. La struttura regionale competente alla gestione operativa del presente bando è il Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità della Direzione generale della Giunta regionale. Il responsabile del procedimento è individuato nel titolare della Posizione Organizzativa “Cultura della legalità” del Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità.

Art. 18

Trattamento dei dati

1. I dati personali indicati nel modello di domanda e di rendicontazione e negli allegati, saranno trattati con modalità manuale e informatizzata e il loro conferimento è obbligatorio. Il mancato conferimento preclude la concessione o la liquidazione del contributo. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. Essi saranno conservati presso il Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità per il tempo necessario alla conclusione dei procedimenti e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L’informativa sul trattamento dei dati è contenuta nel modello di domanda.
2. La Regione e il soggetto beneficiario applicano, nell’ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).
3. La Regione e il soggetto beneficiario tratteranno in via autonoma i dati che sono oggetto di scambi per trasmissione ai sensi del presente bando, in particolare i dati personali oggetto di trasmissione nei casi previsti dall’articolo 14, per le finalità connesse all’attuazione del presente bando. In relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7), del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento sono:
 - a) tipologia dei dati personali: dati comuni;
 - b) categorie degli interessati: persone fisiche;
 - c) tipologia del formato dei dati: testo, immagini, audiovisivi.
4. Le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati saranno adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, la Regione e il soggetto beneficiario metteranno in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e applicheranno misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente bando, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.